ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI
Prot. 0002142/U del 11/03/2020 12:41:39 IV.8 - Salute e prevenzione

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie
c.m.: LEIS038005 -c.f.: 92000250750 - c.u.u.: UF7LLZ - mail: leis038005@istruzione.it - pec: leis038005@pec.istruzione.it
Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it

Circolare n. 170

Al Direttore SGA

Al personale ATA
Ai Docenti

e p.c. Ai Docenti collaboratori del DS
Ai Responsabili di sede
Alla RSU

Al sito web – Amministrazione trasparente
All'albo online

OGGETTO: prevenzione e contenimento coronavirus: direttiva di massima al Direttore SGA per il contenimento degli spostamenti fisici dei lavoratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 279 dell'8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
VISTA la nota MI prot. n. 323 del 10 marzo 2020;
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche,
CONSIDERATA l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative,
VISTE le mansioni previste per il personale ATA dal CCNL;
SENTITO il Direttore SGA,
SENTITO il Responsabile SPP,
SENTITO il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
SENTITA la RSU di Istituto,
FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e l'attivazione della didattica a distanza;
CONSTATATO lo stato della pulizia degli ambienti scolastici e le pratiche amministrative da gestire;

DISPONE

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche il Direttore SGA, sentite le esigenze del Personale ATA e valutati casi particolari (patologie particolarmente delicate, ecc.) organizzerà una turnazione degli Assistenti Amministrativi, degli Assistenti Tecnici e dei Collaboratori Scolastici, in modo tale da contemperare l'opportunità di contenere gli spostamenti fisici dei lavoratori con la necessità di garantire la continuità del servizio.

Tutti i lavoratori presenti a scuola avranno cura di rispettare la distanza di sicurezza e le norme igieniche raccomandate.

Per gli Assistenti Amministrativi
Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento del pubblico va limitato ai soli casi indifferibili, previ accordi telefonici per evitare assembramenti negli uffici di segreteria.

Per gli Assistenti Tecnici
Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione dei laboratori di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili e supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza.

Per i Collaboratori Scolastici
Considerata la mancata frequenza degli studenti, non sarà necessario tenere aperte le due succursali, fatta salva la necessità di garantire l'accesso alla ditta incaricata della sanificazione e disinfezione nelle giornate precedenti al riavvio delle attività didattiche e di garantire l'igienizzazione di tutti i locali prima del rientro degli studenti.

Le predette prestazioni saranno rese attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente, "tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio".
Gli Assistenti Amministrativi, gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici in tale periodo assorbiranno eventuali ferie non godute nell'anno scolastico precedente da consumarsi entro il 30 aprile 2020 e i recuperi per riposo compensativo già maturati.

Con riferimento al ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 del *Codice civile*) si precisa che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Maggio

Firmato digitalmente da Maria Maggio